


	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2019 - 2020	REQUISITI ANNO 2021 - 2022	NOTE
PENSIONE DI VECCHIAIA	Vecchiaia SISTEMA MISTO 96 E MISTO 2012	67 anni  + 20 anni contribuzione	67 anni  + 20 anni contribuzione	Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017 dal 01.01.19, Il Decreto 5 novembre 2019 + Circolare INPS 19/2020 ha stabilito che per il biennio 2021-2022 non saranno incrementati requisiti della speranza di vita  Si considera tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata
	VECCHIAIA IN CUMULO art. 1 comma 239 l. 228/2012 come modificata dall'art. 1 comma 195 l. 232/2016	67 anni  + 20 anni contribuzione	67 anni  + 20 anni contribuzione	Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017 Requisiti minimi art. 24, comma 6 e 7 L. 214/2011  Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, gestione separata, casse liberi professionisti. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta. Pensione <i>a formazione progressiva</i> : ai fini della misura, la liquidazione del trattamento è pro quota e avviene solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici di ogni cassa.

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2019 - 2020	REQUISITI ANNO 2021 - 2022	NOTE
	Vecchiaia SISTEMA CONTRIBUTIVO	<p>67 anni</p> <p>+ 20 anni contribuzione</p> <p>+ importo della pensione <math>\geq</math> 1,5 volte assegno sociale</p> <p><i>oppure</i></p> <p>71 anni</p> <p>+ 5 anni di contribuzione effettiva</p> <p>(importo pensione ininfluyente)</p>	<p>67 anni</p> <p>+ 20 anni contribuzione</p> <p>+ importo della pensione <math>\geq</math> 1,5 volte assegno sociale</p> <p><i>oppure</i></p> <p>71 anni</p> <p>+ 5 anni di contribuzione effettiva</p> <p>(importo pensione ininfluyente)</p>	<p>Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017. Il Decreto 5 novembre 2019 + Circolare INPS 19/2020 ha stabilito che per il biennio 2021-2022 non saranno incrementati requisiti della speranza di vita. Circolare INPS 19/2020</p> <p>Si considera tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata Anche Cumulo art. 1 c.1 Dlgs 184/97</p> <p>Assegno sociale anno 2019 pari ad € 457,99 mensili- € 5.953,87 annui Assegno sociale anno 2020 pari ad € 459,83 mensili- € 5.977,79 annui Assegno sociale anno 2021 pari ad € 460,28 mensili- € 5983,64 annui</p> <p>Contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa accreditata a qualsiasi titolo</p>
	<p>Vecchiaia LAVORI USURANTI Dlgs 67/2011 e LAVORI GRAVOSI All. B I. 205/2017 come specificato dall'All. A DM 5/2/2018</p>	<p>66 anni e 7 mesi</p> <p>+ 30 anni di contribuzione (attività gravosa svolta almeno 7 anni negli ultimi 10 )</p>	<p>66 anni e 7 mesi</p> <p>+ 30 anni di contribuzione (attività gravosa svolta almeno 7 anni negli ultimi 10 )</p>	<p>Blocco adeguamento speranza di vita 2019-2020 (Legge 205/2017 art. 1c. 147-153) Il Decreto 5 novembre 2019 + Circolare INPS 19/2020 ha stabilito che per il biennio 2021-2022 non saranno incrementati requisiti della speranza di vita</p> <p>Contribuzione versata nella gestione che liquida il trattamento pensionistico – NO CUMULO</p>

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2019 - 2020	REQUISITI ANNO 2021 - 2022	NOTE
PENSIONE DI VECCHIAIA	VECCHIAIA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE Dlgs. 42/2006	66 anni  + 20 anni di contribuzione  ▼ finestra 18 mesi dalla data di maturazione del requisito	66 anni  + 20 anni di contribuzione  ▼ finestra 18 mesi dalla data di maturazione del requisito	Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017 per il biennio 2019 -2020. Il Decreto 5 novembre 2019 + Circolare INPS 19/2020 ha stabilito che per il biennio 2021-2022 non saranno incrementati requisiti della speranza di vita  Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, esonerative, gestione separata, casse liberi professionisti e fondo clero Condizioni: che il lavoratore non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione; o non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.
	VECCHIAIA IN CUMULO art. 1 comma 239 l. 228/2012 come modificata dall'art. 1 comma 195 l. 232/2016	67 anni  + 20 anni contribuzione	67 anni  + 20 anni contribuzione	Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017 Requisiti minimi art. 24, comma 6 e 7 L. 214/2011 Il Decreto 5 novembre 2019 + Circolare INPS 19/2020 ha stabilito che per il biennio 2021-2022 non saranno incrementati requisiti della speranza di vita  Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, gestione separata, casse liberi professionisti. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta. Pensione <i>a formazione progressiva</i> : ai fini della misura, la liquidazione del trattamento è pro quota e avviene solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici di ogni cassa.

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2019 - 2020	REQUISITI ANNO 2021 - 2022	NOTE
PENSIONE ANTICIPATA	Anticipata SISTEMA MISTO 96 E MISTO 2012	<p>- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI - 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE</p> <p>▼ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito</p>	<p>- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI - 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE</p> <p>▼ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito</p> 	<p>Art.15 comma 1 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 Blocco Speranza di vita dal 1.1.2019 e <u>fino al 31.12.2026</u>– Art. 15 comma 2 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata. Per i privati l'INPS richiede il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contributi utili già richiesti per la pensione di anzianità e cioè senza considerare la contribuzione per malattia, disoccupazione, Aspi, Mini Aspi, Naspi ecc. A tale prestazione si applicano le norme del cumulo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 239 l. 228/2012 come modificata dalla l.232/2016</p> <p>Inserita dall'art. 15 comma 1 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 In sede di prima applicazione, il personale scolastico può presentare la domanda di cessazione dal servizio fino al 28 febbraio 2019, derogando rispetto alla scadenza già fissata a dicembre 2018. Per il suddetto personale trovano applicazione le specifiche disposizione di settore di cui all'art. 59, comma 9 della L 449/1997.</p>

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2019 - 2020	REQUISITI ANNO 2021 - 2022	NOTE
PENSIONE ANTICIPATA	ANTICIPATA SISTEMA CONTRIBUTIVO	<p>- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI - 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE</p> <p>▼ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito</p> <p><i>Oppure</i></p> <p>64 anni</p> <p>+ 20 anni di contribuzione effettiva</p> <p>+ importo della pensione ≥ 2,8 volte assegno sociale</p>	<p>- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli UOMINI - 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le DONNE</p> <p>▼ finestra 3 mesi dalla data di maturazione del requisito</p> <p><i>Oppure</i></p> <p>64 anni</p> <p>+ 20 anni di contribuzione effettiva</p> <p>+ importo della pensione ≥ 2,8 volte assegno sociale</p>	<p>Art.15 comma 1 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 Blocco Speranza di vita dal 1.1.2019 e fino al 31.12.20126– Art. 15 comma 2 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 È valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando che non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti al 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1 co 7 l. 335/1995)</p> <p>Inserita dall'art. 15 comma 1 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26</p> <p>Adeguamento requisiti alla speranza di vita DM 5/12/2017</p> <p>È utile la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola volta</p> <p>Assegno sociale anno 2019 pari ad € 457,99 mensili- € 5.953,87 annui. Assegno sociale anno 2020 pari ad € 459,83 mensili- € 5.977,79 annui Assegno sociale anno 2021 pari ad € 460,28 mensili- € 5983,64 annui</p> <p>A tali prestazioni si applicano le norme del cumulo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 239 l. 228/2012 come modificata dalla l.232/2016 e ai sensi dell'art. 1, comma 1 dlgs 184/1997</p>

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2019 - 2020	REQUISITI ANNO 2021 - 2022	NOTE
PENSIONE ANTICIPATA	PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE	41 anni di contribuzione  ▼ finestra 21 mesi dalla data di maturazione del requisito	41 anni di contribuzione  ▼ finestra 21 mesi dalla data di maturazione del requisito	Adeguamento speranza di vita  Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive, esonerative, gestione separata, casse liberi professionisti e fondo clero Condizioni: che il lavoratore non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione; o non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006



	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2019 - 2020	REQUISITI ANNO 2021 - 2022	NOTE
PENSIONE ANTICIPATA	PENSIONE QUOTA 100	<p>62 anni</p> <p>+ 38 anni di contribuzione</p> <p>PRIVATI: finestra 3 mesi</p> <p>▼ PUBBLICI: finestra 6 mesi</p>	<p><u>Prevista entro il 31.12.2021 (termine per maturare il diritto)</u></p> <p>62 anni</p> <p>+ 38 anni di contribuzione</p> <p>PRIVATI: finestra 3 mesi</p> <p>▼ PUBBLICI: finestra 6 mesi</p>	<p>-Introdotta dall'art. 14 comma 1 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26</p> <p>-In via sperimentale 2019-2021(chi ha maturato il <u>diritto entro il 31.12.2021</u> può esercitarlo anche successivamente)</p> <p>-Divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente salvo lavoro autonomo occasionale &lt; 5.000€ annui lordi</p> <p>Soggetti esclusi: titolari di trattamento di Isopensione l. 92/2012. Forze armate e Forze di polizia e polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Guardia di Finanza. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli</p> <p>Requisito non adeguato agli incrementi della speranza di vita ex art 14 n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26</p> <p>Si tiene conto della contribuzione versata: INPS AGO, forme sostitutive, esclusive gestite dall'INPS, gestione separata ed anche utilizzata contribuzione accreditata in stati esteri. NO gestioni non amministrate dall'INPS (es. Fondo Clero, casse liberi professionisti).</p> <p>A tali prestazioni si applicano le norme del cumulo contributivo l.228/2012 come mod. l. 232/2016 <u>tranne che per periodi versati in gestioni non amministrate da Inps(no casse dei professionisti non richiamate espressamente dal dl 4/2019)</u></p> <p>Per i dipendenti pubblici "domanda di collocamento a riposo" da presentare con 6 mesi di preavviso</p>

	TIPO DI PRESTAZIONE	REQUISITI ANNO 2019-2020	REQUISITI ANNO 2021-2022	NOTE
ALTRE FORME DI PENSIONAMENTO	LAVORI USURANTI Dlgs 67/2011	61 anni e 7 mesi  + 35 anni CTR -quota 97,6 (requisiti diversi per lavoratori notturni con numero di giornate < 78, per approfondimenti vedi scheda in Area Riservata)	61 anni e 7 mesi  + 35 anni CTR -quota 97,6 (requisiti diversi per lavoratori notturni con numero di giornate < 78, per approfondimenti vedi scheda in Area Riservata)	Blocco Speranza di vita fino al 2026 - Abolizione Finestre (L. 232/2016)
ALTRE FORME DI PENSIONAMENTO	OPZIONE DONNA	<u>Entro il 31.12.2019: (*)</u>  58 anni di età per le dipendenti e 59 anni di età per le autonome  + 35 anni contribuzione  ▼ finestra 12 mesi dalla data di maturazione del requisito per le dipendenti e 18 per le autonome	<u>Entro il 31.12.2020: (**)</u>  58 anni di età per le dipendenti e 59 anni di età per le autonome  + 35 anni contribuzione  ▼ finestra 12 mesi dalla data di maturazione del requisito per le dipendenti e 18 per le autonome	(*) Opzione riservata alle donne -art. 16 dl 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 prorogata al 31.12.2019 dall'art. 1 co 476 della l. 160/2019 e circolare INPS n. 243/2020 (**) Opzione riservata alle donne -art. 16 dl 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26 prorogata al 31.12.2020 dall'art. 1 co 336 della l. 178/2020 Messaggio INPS n. 217 del 19.01.2021: istruzioni operative per la proroga dell'opzione donna  Opzione per il calcolo della pensione con le disposizioni di cui al D.Lgs. 180/97
ALTRE FORME DI PENSIONAMENTO	LAVORATORI PRECOCI Art 1 commi 199 ss l. 232/2016	41 anni contribuzione	41 anni contribuzione	Blocco aumento speranza di vita <u>fino al 31.12.2026</u> (Art. 17 DL n. 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26) Si cumulo periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, nonché delle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO e degli enti di previdenza di cui al DLGS 509/94 e del decreto legislativo 103/1996 (Iscritti alle Casse Professionali).



	<p>12 mesi di contribuzione prima del diciannovesimo anno di età</p> <p>+ condizione soggettiva di cui alle lettere da a) a d) del comma 199.</p>	<p>12 mesi di contribuzione prima del diciannovesimo anno di età</p> <p>+ condizione soggettiva di cui alle lettere da a) a d) del comma 199.</p> <p>▼ finestra 3 mesi</p>	<p>Periodi di lavoro effettivo</p> <p>incumulabile con i redditi da lavoro subordinato o autonomo, prodotto in Italia e all'estero, per il periodo "mancante" alla pensione anticipata ordinaria</p>
<p>APE SOCIAL ART. 1 CO 179 SS L. 232/2016</p>	<p>Proroga dell'ape social <u>fino al 31.12.2019</u> (art. 18 DL 4/2019 convertito in l. 28/03/2019 n. 26) Proroga dell'ape social <u>fino al 31.12.2020</u> (Art. 1 co. 179 L 232/2016, modificato dall'art. 1 co 473 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020)</p> <p>Età minima 63 anni</p> <p>+ 30 / 36 anni contribuzione (a seconda delle condizioni soggettive)</p> <p>+ Condizione soggettiva (lettere a)-d) art 1 comma 179 l. 232/2016</p>	<p>Proroga dell'ape social <u>fino al 31.12.2021</u></p> <p>Età minima 63 anni</p> <p>+ 30 / 36 anni contribuzione (a seconda delle condizioni soggettive)</p> <p>+ Condizione soggettiva (lettere a)-d) art 1 comma 179 l. 232/2016</p>	<p>Iscritti a: Assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive, forme esclusive, Gestione separata. No liberi professionisti (Art. 1 co. 179 L 232/2016, modificato dall'art. 1 co 339 e 340 della l. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) L'INPS ha recepito tale proroga con il <i>messaggio n° 62/2021</i>.</p> <p>Il requisito contributivo può essere soddisfatto utilizzando tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma (no totalizzazione estera)</p> <p>La legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 162, lett. e)) ha inserito il comma 179-bis che prevede che per le donne con figli i requisiti richiesti possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di due anni di riduzione (art. 1, co. 162, lett. e) che ha inserito il comma 179-bis)</p>

PENSIONE DI INVALIDITA	Inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95	Inabilità assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa  5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda	Inabilità assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa  5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda	Sono destinatari della pensione d'inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
PENSIONE DI INVALIDITA	Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro	inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro  15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile	inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro  15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile	iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI E CPUG E CASSA STATO
PENSIONE DI INVALIDITA	Inabilità assoluta e permanente alla mansione	inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte  20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile	inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte  20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile	Solo per iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI E CPUG. NO STATO